



Seminario
"L'AVVOCATO RISPONDE"

relazione sugli interventi sul sito www.psicologi.fvg.it

a.2014

Pordenone 21 novembre 2014

Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto


Corso Vittorio Emanuele II, 54 533170 Pordenone

www.studiolegalevicenzotto.it

paolo@studiolegalevicenzotto.it



- Non avrei mai pensato quanto la professione di psicologo ha intrecci con il mondo giuridico...




COMPLESSO PERCHE'

- CODICE DEONTOLOGICO
- Consenso alla prestazione psicoterapica (minori?)
- PRIVACY (D.LGS 196/03)
- artt.200 c.p.p., 256 c.p.p. e 622 c.p. sul segreto professionale per gli esercenti professioni sanitarie
- art.334 c.p.p. e art.365 c.p. sull'obbligo di referto; artt.331 e 332 c.p.p. sull'obbligo di denuncia in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio

Trattiamo solo alcuni aspetti

- Non vorrei annoiare con una trattazione specifica su questi argomenti, ma partirei dai quesiti che mi sono arrivati nel corso della rubrica



**Abbiamo riunito casi
pratici...**

- Gent.mo avv. Vicenzotto,

Le scrivo per un quesito relativo ad un possibile "conflitto d'interessi".

Attualmente lavoro, come consulente, per un'azienda, all'interno della quale svolgo diverse tipologie di attività, ma non percorsi di psicoterapia, poichè non previsti dal mio contratto.


Recentemente, una persona che ho visto all'interno dell'azienda per un colloquio clinico, richiesto come approfondimento dal medico aziendale, ha manifestato l'interesse a seguire un percorso di psicoterapia con la sottoscritta. Per quanto suddetto, tale percorso potrebbe svolgersi solo all'interno di un contesto privato, ma l'azienda sostiene che ciò non sia possibile, in quanto nè etico nè legale. Le chiedo gentilmente un parere legale su questo.

In attesa di un Suo gentile riscontro, Le invio

Cordiali saluti

- Cose a cui fare attenzione quando si lavora per per "più" soggetti.
- 1) lavori per una P.A. → tempo determinato, indeterminato, collaborazione


REGOLAMENTI



Art. 53
Dlgs
165/01

DPR
62/13

- 2) Se lavori per un privato (ed in ogni caso)



principio generale del nostro ordinamento desumibile dall'art. **art. 1375 c.c** che prevede un obbligo di "buona fede" nell'esecuzione del contratto. Obbligo che impone alle parti di mantenere comportamenti di reciproca lealtà di condotta nell'esecuzione della prestazione, senza abusi o attività in conflitto di interessi. Queste violazioni, se gravi e comprovate, possono portare alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni. Sarebbe pertanto opportuno approfondire il caso concreto da Lei posto, anche se mi pare di non vedere, nella condotta da Lei descritta, un profilo di gravità tale da ledere il suddetto principio di buona fede.

- Sempre attenzione al CONTRATTO che firmate:
→ Patto di non concorrenza, esclusiva ecc.

- E dal punto di vista DEONTOLOGICO?

Articolo 40: *“lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela”*.

Articolo 22: "obbligo di non procurarsi *“indebiti vantaggi”* utilizzando il *“proprio ruolo ed i propri strumenti professionali”*

Gentile Avvocato,

sono stata CTP in una causa civile e, terminata la CTU, ho ricevuto dall'avvocato della mia cliente la richiesta di fornirle tutte le registrazioni delle operazioni peritali a cui ho assistito (l'obiettivo è verificare rilievi giuridici ed eventualmente ricusare la CTU). La mia argomentazione relativa al fatto che la CTU ha certo depositato tutti i materiali prodotti e le registrazioni, non sono stati sufficienti, tanto che ha minacciato l'intimazione, nel caso io non volessi aderire... Sono tenuta a fornire questo materiale?

molti quesiti in materia di
CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO



ATTENZIONE!

A tal fine è necessario che il Consulente si rechi presso il proprio Ordine professionale di appartenenza, a cui questo Ufficio ha già inviato l'invito al tempestivo adeguamento alla normativa sul processo civile telematico, al fine di ottenere le informazioni necessarie e, se del caso, sollecitare gli adempimenti prescritti.

Si fa presente che in difetto di iscrizione al RegIndE non sarà più possibile agli Uffici giudiziari inviare comunicazioni secondo i canali finora utilizzati (telefono, fax e simili), e gli atti da inviare al CTU verranno depositati in Cancelleria; di tale deposito non verrà dato alcun avviso, ma sarà onere del Consulente recarsi presso la Cancelleria per prenderne visione, e lo stesso sarà ritenuto responsabile della mancata o tardiva presa visione delle comunicazioni a lui destinate.

SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2014 IL DEPOSITO DELLE RELAZIONI PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI ISCRITTI DOPO TALE DATA SARÀ POSSIBILE SOLTANTO PER VIA TELEMATICA.

Si allegano le istruzioni per la iscrizione al RegIndE (disponibili all'indirizzo web http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?tab=tab_scheda&contentId=SPR355&previousPage=pst_1_1) e la comunicazione inviata dal Presidente del Tribunale alla Camera di Commercio, agli Ordini e ai Collegi Professionali.

distinguiamo

- **Il ruolo del CTU** (consulente tecnico d'ufficio) nel processo è quello di rispondere ad eventuali quesiti di particolare competenza tecnica che il Giudice ritenga necessari al fine di poter svolgere la propria funzione “giurisdizionale”. Tuttavia le conclusioni del CTU sono seguite dal Giudice non per obbligo giuridico, ma solo se ritenute complete e convincenti.

- **Il ruolo del CTP** (consulente tecnico di parte) invece è quello di affiancare il CTU in ogni sua attività, al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte qualora esse si rivelino non confacenti – nei limiti di scienza e coscienza - agli interessi della parte per cui egli lavora, ed in sostanza alla linea difensiva dettata dall'Avvocato.

ATTENZIONE!



Sei "consulente"
dell'avvocato/parte
che ti commissiona
l'incarico!

L'attività svolta dal CTP si inquadra nel contratto di prestazione d'opera professionale e pertanto, come ribadito da dottrina e giurisprudenza, il consulente sarà tenuto ad usare una diligenza professionale elevata, **in ossequio all'art. 1176, comma 2, c.c.**

Quindi se l'avvocato mi chiede il materiale cosa devo dare?


→ Per correttezza e massima collaborazione con il tuo "committente"

tutto il materiale utilizzato nel corso dell'attività della C.T., anche e soprattutto quando questo materiale sia diverso ed ulteriore rispetto quello prodotto dal CTU in sede di perizia.

- E se nascono screzi, lui cosa può pretendere?

Tutto tranne:

- 1) informazioni su soggetti terzi assolutamente estranei ai fatti di causa (PRIVACY)
- 2) DEONTOLOGICO



art. 15 del Codice Deontologico

“Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione”.

Concetto nato non nella CTU, ma in casi di equipe multidisciplinari...
Concetto di “informazioni strettamente necessarie” in un contesto di perizia di parte dovrà essere meno stringente che in un contesto clinico.

Un tale orientamento pare essere confermato anche dalle “Linee guida dello psicologo forense” approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

- TORNANDO al quesito, non ritengo che l'avvocato possa “intimare”, perciò obbligarla in qualche modo, ad esibire materiale che Lei non ritenga di far vedere. Al massimo l'Avvocato potrà invocare un inadempimento del suo dovere di diligenza e di perizia professionale, con eventuale richiesta di risarcimento danni. Ma ciò solo qualora, oltre al rifiuto di esibire documenti su cui ha basato la perizia, emergesse anche un suo mancato o insufficiente apporto argomentativo a sostegno delle teorie tecnico-scientifiche, poste a fondamento della domanda dell'avvocato, oppure un ingiustificato e supino adeguamento alle argomentazioni del CTU o – ancor peggio - dell'altro CTP.

Sul suggerimento della segreteria dell'ordine psicologi FVG Le scrivo la presente per chiederLe delucidazioni in merito all'obbligo di archiviazione dei questionari/test che in questi anni abbiamo somministrato ai lavoratori delle diverse aziende per le quali abbiamo lavorato (la nostra organizzazione è una società di consulenza di direzione per lo sviluppo organizzativo).

Quasi tutti i questionari/test sono strutturati in una parte anagrafica (genere, area/ufficio di appartenenza, professione...) e una parte contenente gli item. I questionari che fino ad ora abbiamo conservato sono di diversa natura, vanno dalle indagini di clima organizzativo all'analisi stress lavoro correlato, più alcuni questionari di personalità (es: big five) o di valutazione-autovalutazione di competenze (leadership, abilità nella comunicazione...). Tutti i questionari somministrati negli anni sono stati codificati in excel e dunque, essendo i documenti originali cartacei di nessuna utilità, vorremmo eliminarli.

Ad ora li manteniamo in archivio non avendo ben chiaro se dobbiamo conservarli tutti per 10 anni o 5, oppure solamente alcuni in relazione all'oggetto di indagine. Stando ad alcune ricerche effettuate sul web non c'è chiarezza a riguardo; per questo motivo sono a chiederLe indicazioni a riguardo, tenendo presente che tutti i contenuti dei questionari sono riportati in versione digitale e quindi, anche a distanza di anni, il cliente o chi per lui, potrebbe richiedere qualsiasi tipo di ulteriore verifica o elaborazione.

2 problemi

- COME?
- QUANTO?



Dlgs 196/03

"Codice in materia
di protezione dei
dati personali"

COME?

- Archivio cartaceo



- Archivio informatico



QUANTO?

- Secondo il d.lgs 196/03 questi documenti (e relativi file) vanno conservati ***“per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”*** (art. 11 comma 1 lett. e). In sostanza vanno mantenuti fino a che sussiste una “finalità”, uno scopo collegato alla prestazione professionale svolta. Quindi andranno mantenuti quale prova dell’esatto adempimento e della idonea diligenza professionale rispetto la prestazione che ci è stata commissionata. Posto che le azioni relative alle obbligazioni contrattuali si prescrivono – generalmente – in 10 anni, ritengo che l’interesse giuridico a conservare tali dati sia appunto 10 anni. Poi i dati potranno essere distrutti o resi anonimi (mediante l’eliminazione della parte con l’anagrafica e il mantenimento dei soli item) per poi essere conservati per fini statistici (art. 17 D.lgs 196/03)

sono stata contattata dalla madre di una ragazza di 17 anni perchè la figlia cominciasse un percorso di sostegno psicologico per richiesta della ragazza stessa. I genitori stanno divorziando e in seguito sono stata contattata dal padre (il quale mantiene la patria potestà) che vuole avere un colloquio con me. Relativamente a questo volevo sapere quali erano i limiti del segreto professionale: il codice deontologico è chiaro riguardo al mantenimento del segreto professionale ma la questione minori è un pò nebulosa. Pertanto, sono tenuta a comunicargli il contenuto delle sedute che svolgo con la figlia oppure il mio vincolo è verso la paziente seppur minorenne?

Infine un ultima cosa: nel caso in cui il padre non consentisse a che la figlia inizi la terapia, può impedire l'effettivo inizio del percorso o è sufficiente l'assenso della madre e ovviamente della ragazza stessa? Come devo comportarmi nel caso in cui il padre appunto non voglia firmare il consenso?

RingraziandoLa per la disponibilità e in attesa di un cortese riscontro, Le pongo cordiali saluti,



Difficile rapporto fra:
segreto professionale (dello
psicologo)
diritto alla privacy (del
paziente minore)
Diritto/dovere a conoscere
(dei **genitori**)

- Un minore ha diritto alla privacy?



- "Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari" (Ministero della Salute 6 febbraio 2013), anche se in materia più propriamente sanitaria.


Art. 17 dispone **"Il minore, a qualunque età, ha diritto alla privacy. Tutti gli operatori che si prendono cura di lui sono tenuti a mantenere il segreto professionale su tutto ciò che lo riguarda durante e dopo il ricovero "**.

Contestabile perché privacy =
autodeterminazione



Contestabile perché

articolo 30, comma 1 della Costituzione prevede: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”



Art. 147 codice civile
(Doveri versi i figli)
Articolo 148 codice civile (Concorso negli oneri)
Articolo 261 codice civile (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento)

- art. 2 del Codice Civile: “*con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa*”.
- Pertanto, il **minore è incapace**



- può agire solo tramite chi ne esercita la potestà, cioè – *generalmente* - i genitori:

- Altro piano:
- E' valida la prestazione psicoterapica sul minore con il consenso di UN SOLO GENITORE?

art 316 Cc “*entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei*”

- le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono sempre assunte di comune accordo (**art. 155, comma 3, e 317, comma 2 – Codice Civile**)
- **Casi:** separazione/divorzio, scomparsa, morte, separazione con affido esclusivo, affido esclusivo temporaneo, limitazione relativa della potestà, impossibilità, irreperibilità

- ANCHE DEONTOLOGICO (art. 31 comma 1 CD)
- Consenso deve essere ottenuto **da entrambi i genitori** che esercitano la potestà, in quanto il consenso alla consulenza/prestazione psicologica è un atto inerente aspetti dell'educazione, istruzione, salute del minore di particolare rilevanza rispetto l'esercizio delle potestà genitoriali.
- In sostanza **non** può essere definito un intervento di “ordinaria amministrazione”, autorizzabile da ciascuno dei coniugi.

Soluzioni...

- Se un nega ma è importante: informare della situazione il Giudice Tutelare, magari prima informalmente.
- Non far firmare scritture ad uno solo dei genitori «in cui si sottolinea l'importanza per la bambina di accedere ai colloqui clinici nonostante la mancanza della firma del padre»
- Se è «sparito» farselo autocertificare in modo specifico
- Attenzione ai 15 – 16 - 17.



vi scrivo perché sabato scorso ho ricevuto una raccomandata da parte di un avvocato per conto di una mamma, il cui bimbo è stato sottoposto ad una valutazione neuropsicologica dalla sottoscritta.

Il bambino è stato visto per tre volte in presenza sempre dei genitori, poi è seguito un incontro solo con i genitori dove ho spiegato la diagnosi e rilasciato un referto in cui sono presenti tutte le prove somministrate al piccolo (spiegate una per una, con riferimenti bibliografici e punteggi grezzi e corretti come da allegato).

La mamma successivamente, circa un mese fa, mi ha telefonato per chiedermi la copia di tutti i test eseguiti senza giustificazione.

Le ho risposto che il referto era già esaustivo di tutto e che il materiale testistico faceva parte della cartella clinica.

Ora tramite la raccomandata che vi allego mi chiede nuovamente il materiale completo, altrimenti come potete leggere verrà intrapresa una strada legale.

Perciò, come vostra iscritta, vi chiedo da un punto di vista deontologico e legale quale sia la strada più corretta.



Nell'attesa di un vostro riscontro vi porgo cordiali saluti,

Diritto dei genitori richiedere ed ottenere copia della documentazione completa relativa alla prestazione professionale da Lei svolta a favore del loro figlio (compresi test, valutazioni, cartella clinica eventuali relazioni ecc).

- Per gli stessi motivi di prima
- Se fossimo in un contesto “pubblico”, tale diritto sarebbe garantito da un’istanza di “accesso agli atti”, ai sensi dell’art. 23 e seguenti della L. 241/90.

- Potrebbero essere eventualmente esclusi dall'ostensione solo eventuali Suoi appunti "interni", strumentali e meramente accessori rispetto i test e la redazione di verbali, relazioni ed altri documenti...



originali vanno invece conservati “per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale” (art 17 Codice Deontologico)

ADEMPIIMENTI DI STUDIO

PRIVACY

- Informativa + consenso
- Nomina incaricato del trattamento
- Nomina a responsabile (facolt.)
- Nomina amministratore di sistema (se necess.)
- MISURE MINIME DI SICUREZZA



GRAZIE!!!



follow me @notizieCAD

Studio Legale
Avv. Paolo Vicenzotto
Corso Vittorio Emanuele II, 54
33170 Pordenone
www.studiolegalevicenzotto.it
Skype: paolo.vicenzotto
Twitter: @notizieCAD

